



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 59 del 18.12.2018

COPIA

**Oggetto: Acquisizione definitiva delle aree relative alla realizzazione di un tratto della via Ottaviano Augusto "acquisizione sanante in applicazione della sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n. 1098 del 04.04.2017" - Integrazione e riadozione deliberazione CC 31/2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di dicembre, nella sede comunale, alle ore 18:50, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	MURA MICHELA	P
ARGIOLAS ANTONIO	P	SERRA FRANCESCO	P
CINELLI MARCO	P	CARDIA MARIA FABIOLA	A
DEMEGLIO PAOLA	P	PILI VANINA	P
LEDDA IGNAZIA	P	MEREU MARTINA	P
MUSCAS LUCIANO	P	SPIGA MARIO	P
SCHIRRU GIAN FRANCO	P	PIERETTI RICCARDO	P
SERRAU MARIO ALBERTO	P	ASUNIS LUANA	A
SORO MONICA	P	ARGIOLAS FRANCESCO	A
CRISPONI ANNETTA	P	RIJO ELISABETH	P
MURA IGINO	A		

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 4

Il Presidente MUSCAS LUCIANO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Risultano presenti gli assessori: MATTEO TACCORI - ELISEO ZANDA - MASSIMILIANO BULLITA - LAURA PETRONIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Consigliere Mura dichiara che non prenderà parte alla deliberazione perché ha preso parte alla fase costitutiva del procedimento, e si allontana dai banchi del Consiglio;

Premesso che:

-il Comune di Sestu, con deliberazioni n. 62 del 20/07/1979 e n. 5 del 26/01/1980, ha approvato il progetto dell'opera pubblica costituita dalla realizzazione della strada "Via Ottaviano Augusto", in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico vigente al momento;

-a tal fine, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 5/770/145 S.G. del 08/04/1980, l'Ente è stato autorizzato ad occupare, in via di urgenza, il terreno sito in Sestu, e distinto al Catasto al foglio 40 mappali 419/A e 419/B, per una consistenza complessiva di mq 1060, in vista della successiva espropriazione, per la esecuzione dei lavori di cui sopra;

-le opere di realizzazione della pubblica via sono stati ultimati in data 28/07/1982, così come risulta dal verbale del Direttore dei Lavori, emesso il 12/08/1982;

-l'occupazione d'urgenza si è protratta nel tempo, divenendo illegittima per effetto della mancata emissione del Decreto definitivo di esproprio, nei termini consentiti dalla legge;

-i Sigg. Mereu Giovanni, Mereu Nazareno, Spiga Giovannina, in qualità di proprietari (i primi due) e usufruttuaria (la terza) di alcuni dei terreni interessati dai lavori dell'opera pubblica e destinatari dell'azione espropriativa, con atto di citazione notificato in data 13/09/1989 hanno convenuto l'Ente in giudizio davanti al Tribunale Civile di Cagliari (la causa è stata iscritta al ruolo n. 5393/89), chiedendo:

1. il risarcimento dei danni subiti per la occupazione illegittima;
2. la corresponsione della indennità per quella legittima, da quantificarsi sulla base del valore di mercato delle aree al momento dell'occupazione medesima;

Dato atto che:

- (a) in pendenza del giudizio, le modifiche introdotte nel quadro normativo sulle espropriazioni hanno escluso alla fattispecie in esame l'operatività dell'istituto della cosiddetta "accessione invertita", introdotto dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza 26/02/1983 n. 1464, consistente in un modo di acquisto a titolo originario della proprietà da parte della pubblica amministrazione, a seguito di occupazione di un immobile da parte di quest'ultima, della contestuale illegittimità dell'occupazione stessa, della illegittimità del provvedimento autorizzatorio o del sopravvenuto decorso del termine di durata massima della procedura espropriativa;
- (b) per quanto sopra, i Sigg. Mereu Giovanni, Mereu Nazareno, Spiga Giovannina risultavano, così come ancora risultano, titolari del diritto di proprietà sui beni oggetto di causa;
- (c) il DPR 327/2001, denominato "*Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*"

all'articolo 42-bis prescrive che: “(comma 1) *Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene*” (cd. “Acquisizione sanante);

Richiamate, a tal proposito:

-la delibera della Giunta Municipale n. 168 del 14/11/2014, avente ad oggetto “*Manifestazione d'interesse all'acquisizione al patrimonio comunale delle aree identificate al foglio 40 mappali 419/a e 419/b*”;

-la determinazione n. 149 del 10/02/2015 del Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia, avente ad oggetto “*Causa promossa da Mereu Giovanni e più – Acquisizione al patrimonio comunale delle aree utilizzate per la sistemazione della strada Via Ottaviano Augusto – determinazione dell'effettiva consistenza utilizzata per l'opera pubblica*”, nella quale l'effettiva superficie in capo ai proprietari, utilizzata per realizzare la strada denominata Via Ottaviano Augusto, è risultata essere di mq 494;

-la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 15/09/2015, avente ad oggetto “*Tribunale Civile di Cagliari causa iscritta al n. 5393/89-acquisizione sanante delle aree effettivamente utilizzate per la realizzazione di un tratto della Via Ottaviano Augusto*” attraverso cui l'Ente ha confermato la propria volontà di acquisizione al patrimonio delle aree di cui trattasi, per la suindicata consistenza complessiva di mq 494;

Dato atto che, nelle more del perfezionamento della procedura della “acquisizione sanante”, la causa civile si è conclusa con Sentenza n. 1098 del 04.04.2017, la quale, preso atto e confermando che:

1. l'occupazione di urgenza veniva ultimata ma il decreto di esproprio non veniva emesso;
2. l'occupazione di urgenza iniziale interessava un'area complessiva di mq 1060, ricadenti in parte in Zona vincolata a viabilità pubblica ed in parte in Zona C;
3. l'opera viaria successivamente realizzata dal Comune di Sestu interessava unicamente una superficie di mq 494;
4. la residua parte di superficie, di mq 566, tornava nella disponibilità dei privati titolari i quali, in forza di convenzione di lottizzazione perfezionata nel corso del 1994, la cedevano successivamente all'Ente per destinazione a verde pubblico;

ha condannato il Comune di Sestu a pagare alle controparti:

- a) la somma di euro 5.232,43, maggiorata di interessi legali sulla somma via via rivalutata per ulteriori euro 422,18, per un totale di euro 5.654,61, a titolo di risarcimento del danno equivalente derivante dalla irreversibile perdita della disponibilità del bene, oltre interessi legali di mora sulla sola somma capitale, dalla data della decisione al saldo;
- b) la ulteriore somma annua pari al 5% del valore venale del bene rivalutato alle singole annualità di riferimento (2006-2012), a titolo di

danno da occupazione temporanea illegittima, pari a euro 4.094,77, oltre ad ulteriori euro 1.150,00 per interessi legali di mora, per un totale di euro 5.244,77;

c) le spese di giudizio;

Accertato che la sentenza è divenuta irrevocabile per decorrenza dei termini di impugnazione;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale numero 27 del 27 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 194, primo comma, lettera a) del T.U.E.L., si è provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalla citata Sentenza a favore degli attori, per le seguenti somme:

1. euro 5.656,75 (in esecuzione della lettera a di cui punto che precede, ovvero "risarcimento del danno equivalente");
2. euro 5.244,77 (in esecuzione della lettera b di cui punto che precede, ovvero "danno da occupazione temporanea illegittima");

per un totale di euro 10.901,52, oltre spese processuali per complessivo totale di euro 19.004,62; ;

Preso atto del decesso dell'attrice sig. Spiga Giovannina nel corso del 2009;

Accertato inoltre che la suddetta somma, in misura di euro 5.450,76 a favore del sig. Mereu Giovanni e Mereu Nazareno (anche in qualità di eredi della sig. Spiga Giovannina) oltre spese processuali, è stata regolarmente accreditata rispettivamente in data 14/11/2017 e in data 15/12/2017, come discende dalle ricevute applicativa di pagamento rilasciate dal Banco di Sardegna spa, tesoriere dell'Ente, che in copia si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Precisato che le somme non sono state contestate;

Richiamato il sopraccitato articolo 42 bis, comma 4, del DPR 327/2001, il quale stabilisce che:

*"Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni.*

*-L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2".*

Precisato che le particelle, attualmente intestate al sig. Mereu Giovanni, al sig. Mereu Nazareno e alla sig. Spiga Giovannina, sono censite rispettivamente al:

- 1) terreno foglio 40 mappale 2313 ex 419 sub e, qualità uliveto, di mq 465,

derivato dal frazionamento del 419 sub a, di superiore consistenza, R.D. Euro 2,28 R.A. Euro 1,44;

2) terreno foglio 40 mappale 2331 ex 419 sub b, di mq 29, (mq 30 in atti, come discende da visura effettuata presso l'Agenzia delle Entrate), derivato dal frazionamento del 419 sub b, di superiore consistenza R.D. Euro 0,14, R.A. Euro 0,09;

Ritenuto, per quanto sopra, che risultino sussistenti tutti i requisiti di legge al fine della acquisizione, in capo all'Ente, del diritto di proprietà delle particelle sopra identificate, per una consistenza complessiva di mq 494;

Preso atto che la pratica è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Disciplina del Territorio e Tutela dell'Ambiente, nella seduta dell'11 settembre 2018, e nella seduta del 13 dicembre 2018 conseguendo il parere favorevole come risultante dal verbale di seduta;

Dato atto che i sigg. Mereu Giovanni e Mereu Nazareno, in tutti gli atti posti in essere nell'ambito della procedura e conseguentemente anche in quelli adottati dall'Ente, risultano di aver dichiarato solamente un nome identificativo della loro persona;

Preso atto della certificazione, in data 07/11/2018, dell'Ufficiale dello Stato Civile dell'Ente con la quale si dichiara la congruità di dati anagrafici personali, attestando che: - Mereu Giovanni Maria Giuseppe, nato a Sestu il 02/07/1940 e Mereu Giovanni nato a Sestu il 02/07/1940 sono la medesima persona fisica e che le esatte generalità della stessa sono Mereu Giovanni Maria Giuseppe nato a Sestu il 02/07/1940; - Mereu Nazareno Giovanni Battista Ignazio, nato a Sestu il 29/08/1938 e Mereu Nazareno nato a Sestu il 29/08/1938 sono la medesima persona fisica e che le esatte generalità della stessa sono Mereu Giovanni Battista Ignazio nato a Sestu il 29/08/1938;

Dato atto che in relazione alle suddette generalità, discendono i seguenti codici fiscali: MRE GNN 40L02I695Q; MRE NRN 38M29I695X;

Ritenuto pertanto che il presente atto, nella parte narrativa, laddove è riportato il nominativo delle persone con un solo nome si debba considerare con le generalità complete come dichiarate nella certificazione dell'Ufficiale dello Stato Civile;

Ritenuto per quanto sopra di dover rettificare la propria deliberazione n. 31 del 20/09/2018, integrandovi nel deliberato le generalità complete;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 T.U.EE.LL.;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e di regolarità contabile, che si riportano in calce;

per le causali in premessa e in narrativa

Dato atto che espone l'argomento l'assessore Bullita Massimiliano, come riportato nel verbale integrale della seduta;

Con 17 voti a favore, su 17 consiglieri presenti e votanti,

#### DELIBERA

1. di prendere atto della dichiarazione di congruità di dati anagrafici e personali, resa in data 07/11/2018 dall'Ufficiale dello Stato Civile dell'Ente, come riportato nella parte narrativa della presente;
2. a conclusione della procedura di "acquisizione sanante", prevista dall'art. 42 bis del DPR 327/2001 e iniziata con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 15/09/2015:

di acquisire la proprietà, in capo ai Sigg. Mereu Giovanni Maria Giuseppe, Mereu Nazareno Giovanni Battista Ignazio e Spiga Giovannina, delle aree pari a mq 494 effettivamente utilizzate per la realizzazione dell'opera pubblica "Sistemazione della strada Via Ottaviano Augusto", oggetto di Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 5/770/145 S.G. Del 08.04.1980;

3. di dare atto che le aree sono attualmente individuate in Catasto nel modo che segue:

- terreno foglio 40 mappale 2313 (ex 419 sub e), qualità uliveto, di mq 465, derivato dal frazionamento del 419 sub a, di superiore consistenza, R.D. Euro 2,28 R.A. Euro 1,44;

- terreno foglio 40 mappale 2331 ex 419 sub b, di mq 29, (mq 30 in atti, come discende da visura effettuata presso l'Agenzia delle Entrate), derivato dal frazionamento del 419 sub b, di superiore consistenza R.D. Euro 0,14, R.A. Euro 0,09;

4. di dare atto che, per l'acquisizione sanante dei suddetti terreni, ai proprietari sigg.: Mereu Giovanni Maria Giuseppe nato a Sestu il 02/07/1940 codice fiscale MRE GNN 40L02I695Q, Mereu Nazareno Giovanni Battista Ignazio nato a Sestu il 29/08/1938 codice fiscale MRE NRN 38M29I695X, (anche in qualità di eredi della defunta Spiga Giovannina), l'Ente ha versato rispettivamente con mandato di pagamento n. 0010970 del 13/11/2017 e corrispondente atto di liquidazione n. 6 del 25/10/2017 e con mandato di pagamento n. 0012144 del 05/12/2017 e corrispondente atto di liquidazione n. 7 del 25/10/2017 - le seguenti somme:

- euro 5.656,75 (a titolo di "risarcimento del danno equivalente");

- euro 5.244,77 (a titolo di "danno da occupazione temporanea illegittima");

per un totale di euro 10.901,52, oltre spese processuali per un complessivo totale di euro 19.004,62, come discende dalle ricevute applicative di pagamento rilasciate dal Banco di Sardegna spa, tesoriere dell'Ente, che in copia si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

ciò anche in adempimento della Sentenza emessa Tribunale Ordinario di Cagliari n. 1098/2017, emessa sulla causa n. RG. 5393/1989, promossa dai proprietari al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla occupazione illegittima dei terreni da parte dell'Ente;

5. di precisare che, ai sensi di legge, ai fini del perfezionamento del passaggio della proprietà dei terreni in capo al Comune di Sestu, ai sensi di Legge, si dovrà procedere:

- ad una nuova notifica della presente deliberazione nei confronti dei Sigg. Mereu Giovanni Maria Giuseppe, Mereu Nazareno Giovanni Battista Ignazio, anche nella loro qualità di eredi della sig. ra Spiga Giovannina, deceduta nel 2009;

- alla registrazione e trascrizione del presente atto deliberativo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari;

- alla voltura catastale presso gli Uffici di competenza;

6. di dare atto che l'acquisizione al patrimonio comunale di dette aree, comporta una variazione dei beni immobili dell'Ente da iscrivere nella sezione dei beni demaniali;
7. di demandare agli Uffici comunali competenti le attività sopracitate compreso l'invio del presente atto deliberativo all'Ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14 comma 2 e la comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale, ai sensi dell'articolo 42 bis comma 7 D.P.R. n. 327/2001;

Successivamente, su proposta del Presidente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con 17 voti a favore, su 17 consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 14/12/2018

IL RESPONSABILE  
F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.TO LUCIANO MUSCAS

LA SEGRETARIA GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/12/2018 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **21/12/2018** al **05/01/2019** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 21/12/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 05/01/2019

LA SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.12.2018